

I casi di esonero. Fiscale, oggettivo e soggettivo

Niente modello per il rimpatrio fisico da scudo

PERSONE FISICHE

Esentato dalla compilazione chi lavora oltrefrontiera per lo Stato o per organismi internazionali riconosciuti come la Nato

■ È possibile schematizzare gli esoneri dalla compilazione del quadro RW in tre macro-categorie: esoneri straordinari da scudo fiscale, esoneri soggettivi, esoneri oggettivi.

■ **Gli esoneri da scudo fiscale.** Il periodo d'imposta 2010 è ancora influenzato dalla possibilità di evitare la compilazione del quadro RW laddove, nel corso dello stesso anno (con le scadenze di febbraio e aprile), sia stata eseguita l'emersione delle attività estere, cioè il cosiddetto scudo fiscale.

Peraltro, in questo caso, l'esonero è da articolare ulteriormente: se è stato effettuato un rimpatrio fisico il quadro RW non sarà più da compilare poiché il bene ha assunto lo status di bene nazionale, mentre se si è eseguita la regolarizzazione il bene mantiene lo status estero e ciò significa che dal modello Unico 2012 dovrà essere compilato il quadro RW.

Per il rimpatrio giuridico l'esonero vale fin tanto che sia mantenuto l'affidamento all'intermediario professionale, poiché se fosse rescisso il contratto di affidamento (sia in gestione che in mera amministrazione), tornerebbe in vigore l'obbligo di compilazione del quadro RW.

■ **Esoneri soggettivi.** Il quadro RW va compilato solo dalle persone fisiche, società di persone non commerciali, enti non commerciali. Tuttavia, anche all'interno delle persone fisiche vi sono categorie di soggetti che beneficiano di esoneri totali o parziali. Esonero totale per chi lavora all'estero per lo Stato Italiano

(ad esempio, ambasciate) o per organismi internazionali cui aderisce l'Italia (come Onu, Nato, Ocse), nel senso che sono escluse dal monitoraggio tutte le attività estere detenute, anche in paesi diversi da quello in cui viene svolta l'attività lavorativa. Peraltro, l'esonero si estende anche al coniuge (che non svolga una propria attività lavorativa) e ai figli minori a carico del dipendente pubblico.

Esonero parziale, invece, per il lavoratore impiegato in zone di frontiera o paesi limitrofi: in questo caso, l'esonero è solo limitato poiché si estende esclusivamente alle attività detenute nel paese ove viene svolta l'attività lavorativa e non si estende ai familiari.

Caratteristica comune a queste due forme di esonero è che la condizione di diplomatico o frontaliere deve sussistere sia al 31 dicembre del periodo interessato sia, in modo continuativo, durante l'anno e ciò si verifica quando l'attività è svolta per più di 183 giorni, anche se non continuativi, durante il periodo d'imposta.

■ **Esoneri oggettivi.** I beni detenuti all'estero, anche superiori alla soglia di 10 mila euro, non vanno inseriti nel quadro RW se affidati in gestione a intermediari professionali residenti in Italia (banche, società fiduciarie). L'esonero riguarda tre ipotesi:

- ❶ Attività finanziarie affidate in gestione o amministrazione anche se non è stata eseguita l'opzione per il risparmio amministrato o gestito
- ❷ Contratti produttivi di redditi di natura finanziaria (è il

caso, per esempio, delle polizze assicurative) avendo conferito incarico all'intermediario residente di regolare i flussi connessi all'investimento

❸ Depositi in conto corrente in cui sia dato mandato all'intermediario residente di riscuotere i frutti del deposito.

Una particolare forma di esonero riguarda i contributi versati a forme previdenziali obbligatorie sebbene complementari. È il caso, ad esempio, del cosiddetto «secondo pilastro svizzero», mentre forme di versamento previdenziale facoltative a enti esteri sono invece oggetto di obbligatorio monitoraggio.

Per quanto riguarda le attività patrimoniali, dal 2009 non esiste più la distinzione tra quelle produttive di reddito (da indicare) e quelle non produttive di reddito (da non indicare). L'obbligo di segnalazione riguarda ormai tutti i beni esteri, compresi gli immobili esteri ovunque ubicati, locati o meno, o i natanti iscritti nei registri pubblici navali esteri. Per questi ultimi beni, quindi, non è rilevante il luogo fisico in cui essi stazionano (ad esempio, un porto estero) ma lo stato del registro navale a cui i medesimi sono iscritti.

P. Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

